

17011/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO GRECO - Presidente -
 Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Consigliere -
 Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -
 Dott.ssa ROSARIA MARIA CASTORINA - Consigliere -
 Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO - Rel. Consigliere -

Oggetto

ICI IMU
ACCERTAMENTOUd. 26/03/2019 -
CC

R.G.N. 12473/2018

non 17011
Rep.

CASSA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12473-2018 proposto da:

IMMOBILIARE [REDACTED] SAS, in persona del
 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
 ANGELO EMO 106, presso lo studio dell'Avvocato FRANCO CHIAPPARELLI,
 rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONELLA MOSELE;

- ricorrente -**contro**

COMUNE [REDACTED], in persona del Sindaco pro tempore,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio
 dell'Avvocato ROBERTO ESPOSITO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza n. 55/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
 REGIONALE del VENETO, depositata il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
 partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA
 DELL'ORFANO

RILEVATO CHE

l'Immobiliare [redacted] S.a.S. di [redacted] proponeva, innanzi alla CTR del Veneto, istanza di <<sospensione della riscossione derivante dall'esecutività della sentenza n. 64/02/2017>>, impugnata in appello, emessa dalla CTP di Treviso n. 64/2017;

la CTR, con l'ordinanza indicata in epigrafe, respingeva l'istanza ritenendo che, nella fattispecie, non sussistesse il requisito del danno grave ed irreparabile, derivante dall'esecuzione della sentenza;

il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione è stato fatto oggetto, da parte della società, di ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.;

il Comune di [redacted] ha resistito con controricorso;

la ricorrente ha depositato memoria difensiva

CONSIDERATO CHE

1.1. va respinta l'istanza di riunione del presente procedimento ai procedimenti indicati nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. in quanto formulata del tutto genericamente (<<trattandosi di procedimenti collegati per connessione oggettiva e soggettiva>>);

1.2. il Collegio, prima di ogni altro esame circa la sussistenza o meno dei requisiti di contenuto-forma del ricorso e della disamina dei quattro motivi (di violazione di norme di diritto) e delle repliche del controricorrente, rileva che risulta di manifesta evidenza che l'ordinanza qui impugnata con ricorso straordinario sia stata resa su istanza ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 (<<l'appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile>>), *in limine* al proposto appello;

1.3. i provvedimenti resi dal Giudice d'appello sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non sono, tuttavia, ricorribili per Cassazione, neppure a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti di natura processuale con contenuto non decisorio, che

producono effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d'impugnazione (cfr. Cass. nn. 13774/2015, 6047/2009, 2715/2005, 5011/2005);

2. ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, in data 26.3.2019.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1991



25 GIU. 2019

Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente
(Antonio Greco)

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA